

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2438

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VITALI

Delega al Governo per l'istituzione della Scuola superiore
delle professioni legali

Presentata il 27 febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni molti Governi hanno provveduto a creare, in vario modo ed in varie forme, una o più istituzioni didattiche *ad hoc* per la formazione iniziale e continua del personale della giustizia. Si tratta di una esigenza che deriva dalla crescente complessità del lavoro delle professioni legali; dagli ampliamenti e dalle modifiche degli apparati normativi e dall'esigenza di promuovere una maggiore efficienza dell'apparato giudiziario.

Strutture permanenti in grado di svolgere con continuità le funzioni di formazione iniziale e continua del personale della giustizia esistono da anni in molti Paesi d'Europa (Francia, Germania, Spagna e Portogallo) e nei Paesi di tradizione anglosassone (USA). Nonostante a decor-
rere dagli anni '60 si sia cercato anche in

Italia di istituire una scuola, sia pure riservata alla magistratura, nessuna iniziativa è andata a buon fine. E tutto ciò ha creato manchevolezze e disfunzioni generate dall'assenza di un organismo in grado di progettare e di gestire su base permanente quelle attività di formazione che l'evoluzione dei sistemi giudiziari hanno reso essenziali.

Se si volesse sinteticamente elencare tali disfunzioni si potrebbe dire che esse riguardano:

- a) la mancanza di una gestione unitaria dei percorsi formativi;
- b) la scarsa capacità progettuale e gestionale dei processi formativi;
- c) il limitato sviluppo delle moderne tecniche formative;

d) le scarse garanzie di un proficuo pluralismo culturale nei programmi formativi;

e) l'assenza di coordinamento tra la gestione dei concorsi e i programmi di formazione iniziale;

f) la mancata o carente creazione e gestione di strutture didattiche;

g) l'inadempimento della normativa vigente che prevede la necessità, per sostenere l'esame di ingresso nella magistratura, di aver acquisito il diploma di specializzazione delle scuole forensi che sono attualmente in fase di avvio presso le università.

Per quanto si debba riconoscere all'avvocatura ed al notariato una ampia autonomia sui processi di formazione degli

avvocati e dei notai, tuttavia la loro adeguata formazione è anche di interesse pubblico: è la necessità di garantire al cittadino le qualificazioni professionali degli avvocati e dei notai ai quali si rivolge al fine di proteggere i suoi diritti.

La Scuola superiore delle professioni legali dovrà quindi avere tra i suoi compiti anche quello di rendere disponibili le proprie risorse e competenze per la progettazione e l'esecuzione di programmi formativi per gli avvocati ed i notai nei casi in cui i rispettivi Ordini professionali lo richiedano.

In base a quanto esposto, si ritiene pertanto opportuno attribuire al Governo la delega per l'istituzione della Scuola superiore delle professioni legali, secondo i termini, i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Governo è delegato a adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi ivi indicati, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) prevedere la istituzione di una Scuola superiore delle professioni legali, di seguito denominata « Scuola », con sede in Roma, diretta, in particolare, alla formazione della figura professionale degli avvocati, dei giudici, dei notai e dei pubblici ministeri;

b) prevedere che la Scuola abbia un direttore nominato dal Ministro della giustizia, di intesa con il Consiglio superiore della magistratura;

c) prevedere che la Scuola abbia un consiglio scientifico composto da sedici membri, di cui quattro magistrati nominati dal Consiglio superiore della magistratura, tre professori o esperti di processi formativi nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tre funzionari amministrativi o tecnici dell'Amministrazione giudiziaria nominati dal Ministro della giustizia, tre avvocati nominati dal Consiglio nazionale forense e tre notai nominati dal Consiglio nazionale dell'Ordine professionale dei notai;

d) prevedere che il consiglio scientifico abbia la responsabilità di programmare l'attività formativa della Scuola e di verificarne l'efficacia;

e) prevedere che il consiglio scientifico della Scuola predisponga annualmente per il Ministro della giustizia un rendiconto delle attività svolte;

f) prevedere strutture interne alla Scuola che siano in grado di progettare ed

attuare gli interventi formativi di livello nazionale e locale, di predisporre il materiale didattico necessario per le singole iniziative, nonché di sviluppare e gestire programmi di autoformazione e di formazione interattiva a distanza basati sull'uso delle moderne tecnologie telematiche;

g) prevedere che la Scuola organizzi annualmente incontri dei direttori delle scuole di specializzazione forense e notariale al fine di stimolare la uniformità di programmi e di assicurare l'effettuazione di verifiche sulla efficacia dei programmi in atto;

h) prevedere, all'interno della Scuola, strutture in grado di garantire che le operazioni di reclutamento del personale togato, amministrativo e tecnico siano effettuate secondo termini stabiliti da apposite commissioni aventi un mandato pluriennale e formate in modo da realizzare un graduale avvicendamento dei componenti.

